

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE AREE MERCATALI E DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019. PERIODO 01/01/2026-31/12/2028, RINNOVABILE PER ULTERIORI N.3 (TRE) ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI.

Art. 1: Oggetto e durata della concessione

Art. 2: Importo della concessione e corrispettivo del servizio

Art. 3: Gestione dell'attività ordinarie di accertamento, di riscossione, di controllo del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone patrimoniale per le aree mercatali e del canone sulle pubbliche affissioni e obblighi del concessionario

Art. 4 : Atti successivi alla scadenza della concessione

Art. 5: Servizi gratuiti

Art. 6: Versamenti spontanei e coattivi ed attività di rendicontazione

Art. 7: Obblighi del Comune

Art. 8: Revisione periodica del prezzo

Art. 9: Garanzia provvisoria

Art. 10: Garanzie di esecuzione del contratto/polizza assicurativa

Art. 11: Responsabilità civile del concessionario

Art. 12: Cessione di contratto e subappalto

Art.13: Applicazione contrattuale – clausola sociale

Art. 14: Penali

Art. 15: Risoluzione del contratto e decadenza della concessione

Art. 16: Recesso unilaterale dell'Amministrazione Comunale

Art. 17: Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 18: Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Art. 19: Controversie

Art. 20: Norme di rinvio

Art. 1: Oggetto e durata della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla stessa, l'accertamento e l'attività di riscossione ordinaria e coattiva nel territorio del Comune di San Benigno Canavese (TO) , il contenzioso tributario nonché la rendicontazione degli incassi del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.
2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, il servizio Comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;
4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento Comunale in materia.

L'affidamento comprende inoltre:

- l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione/rimozione/smaltimento di manifesti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; e la rimozione e sostituzione degli impianti di pubblica affissione esistenti, qualora risultassero obsoleti e danneggiati;
- il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva dei previgenti prelievi regolamentati dal Comune, prima dell'introduzione del canone unico e canone mercatale, ossia imposta sulla pubblicità, diritti affissionali, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il censimento e la segnalazione delle installazioni, dei mezzi pubblicitari, nonché delle occupazioni abusive, presenti sul territorio al fine dell'emersione dell'abusivismo.

Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti attribuiscono al Comune. Il concessionario, dunque, subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti al servizio, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile al quale spetta la firma di tutti gli atti ed i provvedimenti emessi, oggetto della presente concessione, anche ai fini del contenzioso sia presso il giudice ordinario, sia presso la Corte di Giustizia Tributaria, o altro giudice competente, per le controversie inerenti qualsiasi fase di gestione delle entrate affidate in concessione, in ogni ordine e grado.

L'appalto in concessione ha durata 3 (tre) anni a decorrere dal **1° gennaio 2026** fino al **31 dicembre 2028**, rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (mesi), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.

L'appalto si identifica in un unico lotto e pertanto l'offerta dovrà riguardare tutti i servizi e non parte di essi. Non sono ammesse offerte parziali.

Alla scadenza della concessione, il concessionario si impegna affinché il passaggio dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell'Ente, senza alcun ulteriore onere di qualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta.

A tal fine il concessionario è tenuto:

- a concordare con l'Ente nei 60 giorni lavorativi precedenti la scadenza della concessione, il piano di dismissione graduale del servizio;
- a trasferire, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla conclusione della concessione, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell'Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in conseguenza dell'affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di legge, il tutto senza oneri per l'Ente.

Le tempistiche di cui sopra possono essere ridefinite e concordate in base alle esigenze e per motivate ragioni.

La concessione sarà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedono l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o che sottraggono ai Comuni la gestione dei predetti corrispettivi.

In caso di introduzione di nuovi tributi e corrispettivi che sostituiscano e/o integrino il Canone Unico Patrimoniale, il servizio si intenderà esteso ad essi alle medesime condizioni di gara.

Qualora si ravvisasse la necessità e/o la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti altre entrate comunali, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 2: Importo della concessione e corrispettivo del servizio

Per la gestione del servizio, il concessionario è compensato ad aggio unico, nella misura di cui all'offerta economica, da calcolare sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone mercatale.

Rimangono in via esclusiva e per intero di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, nonché le spese relative alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti nei limiti previsti dalla legge.

L'affidatario dovrà curare e massimizzare la notifica digitale degli atti (piattaforma Send).

I cosiddetti "diritti d'urgenza" sono interamente devoluti al concessionario per la particolare prestazione e non concorrono a determinare l'aggio.

L'importo complessivamente presunto del gettito derivante dal servizio di riscossione, ordinaria, coattiva e di accertamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone mercatale annuale, si stima su base annua in **€ 78.000,00**, in base alla media degli importi accertati sul Bilancio Comunale nell'ultimo triennio.

Il valore presunto della concessione, quale compenso spettante al concessionario per le attività di riscossione dei predetti corrispettivi e per l'intera durata della concessione dal **01/01/2026** al **31/12/2028**, è stimato in **€ 49.500,00**, iva esclusa, ed è determinato applicando la percentuale massima dell'aggio presunto, posto a base di gara, pari al **21% (ventuno per cento)**, da rideterminare in base all'offerta vincente. In considerazione della possibilità di avvalersi della proroga tecnica, pari a sei mesi, per procedere al nuovo affidamento, il valore presunto posto a base di gara si attesta a **€ 8.250,00** iva esclusa. In caso di proroga di ulteriori 3 (tre) anni, il valore presunto a base di gara è pari a **€ 107.250,00** (affidamento di 3 + 3 anni compreso di eventuale proroga tecnica), oltre all'eventuale importo relativo ai diritti d'urgenza quantificati in € 2.300,00 annui + IVA e per complessivi € 13.800,00 iva esclusa.

L'importo presunto del compenso spettante per anno intero è pari a **€ 16.500,00**, iva esclusa, oltre a € 2.300,00 iva esclusa per eventuali diritti d'urgenza.

La ditta nella determinazione dell'aggio offerto in % in sede di offerta economica dovrà tenere conto di tutti i costi e le spese derivanti dalla gestione del predetto servizio, affidato in concessione. Per la tipologia di servizio, non sussiste la necessità di predisporre il DUVRI e pertanto di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di concessione, che per natura e caratteristiche, non è soggetto a tale adempimento.

Art. 3: Gestione dell'attività ordinarie di accertamento, di riscossione, di controllo del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone patrimoniale per le aree mercatali e del canone delle pubbliche affissioni e obblighi del concessionario

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare, nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge e relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate, regolamentari e tariffarie vigenti e future, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti affissionistici e le norme in vigore in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.
3. Il concessionario designa un Funzionario Responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio.
5. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario, compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.
6. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.
7. Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.
8. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.
9. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione dei servizi, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.
10. Il Concessionario dei servizi assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs, n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/1990 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
11. Il Concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il Concessionario dovrà:
 - a) applicare il D. Lgs. 160/2019 e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al Patrimonio Indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

- b) applicare le tariffe e i regolamenti comunali per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale CUP) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per la disciplina del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al Patrimonio Indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate deliberate dall'Amministrazione Comunale.
- c) gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994 che per quanto riguarda la gestione operativa del Canone Unico dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici dell'Ente. A tal fine il sistema informativo deve consentire a titolo puramente indicativo e non esaustivo: stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alla situazione storica dei versamenti, gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti, gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, gestione dei rimborsi e del contenzioso, gestione del programma di recupero dell'abusivismo.
- d) mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte e uno sportello informatico per il contribuente pubblicando apposito link sul sito istituzionale del Comune.
- e) consentire gli accessi al personale dell'Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione.
- f) curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.

A) Gestione del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e spazi pubblici e delle aree mercatali

Gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere; nonché la gestione del contenzioso, in ogni ordine e grado, e del servizio di rendicontazione e di riversamento delle somme spettanti al Comune.

A titolo non esaustivo competono al concessionario le seguenti attività:

- identificazione e controllo degli oggetti di contribuzione e dei contribuenti;
- ricezione e verifica delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di suolo ed area pubblica e per l'installazione dei mezzi pubblicitari trasmesse dagli Uffici comunali competenti al rilascio dei predetti titoli autorizzativi;
- gestione dei rapporti di collaborazione e confronto con gli Uffici comunali competenti;
- gestione delle riduzioni e delle esenzioni al pagamento del canone nei casi tassativamente stabiliti dal relativo Regolamento Comunale, nonché dalle norme vigenti in materia;
- accertamento delle evasioni ed elusioni del Canone Unico e del Canone mercatale;
- emissione e notifica degli atti di accertamento del Canone Unico e del Canone mercatale con i relativi appositi modelli per il pagamento;
- acquisizione, istruzione e trattamento degli atti e provvedimenti successivi all'emissione degli avvisi di accertamento (es. istanze di autotutela, annullamento, di rettifica, ricorsi, rimborsi etc.);
- segnalazione delle occupazioni abusive alla Polizia Municipale;

B) Servizio pubbliche affissioni

Per ciò che concerne il servizio delle pubbliche affissioni, oggetto della presente concessione, il concessionario ha l'obbligo di:

- provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente

Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale unico –, approvato con deliberazione n. 46 del 20/12/2024;

- controllare che le richieste siano complete in ogni parte essenziale e soprattutto per quanto riguarda il messaggio pubblicitario, che non deve avere contenuti lesivi e discriminatori ed il relativo periodo di esposizione;
- di non prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro in calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto;
- rimuovere con la massima sollecitudine e comunque non oltre 10 giorni tutte le affissioni che siano state eseguite fuori dagli appositi spazi, anche se esposte abusivamente da ignoti; dovrà inoltre provvedere al recupero del canone con le eventuali maggiorazioni;
- provvedere a proprie cure e spese all'affissione di tutti i manifesti comunali, nonché degli altri enti espressamente indicati nel vigente Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione del canone patrimoniale unico, che risultano essere esenti dal pagamento del corrispettivo.

C) Gestione impianti affissionali

Il concessionario prende in consegna gli impianti affissionali pubblici esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica Comunale ed a comunicare tempestivamente all'Ente le situazioni nelle quali si ravvisa la necessità di sostituzione degli impianti di pubbliche affissioni, perché in cattivo stato.

Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione che verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionali affidati alla sua gestione.

D) Rapporti con l'utenza

Ai fini dell'espletamento del servizio ricevimento dell'utenza, il concessionario deve:

- rendere noto al pubblico sul proprio sito internet i canali dedicati per mettersi in contatto e usufruire del servizio attraverso i servizi on-line, linee telefoniche dedicate, sportello fisico accessibile in orari definiti, così da fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento;
- rendere note al pubblico le tariffe in vigore ed i regolamenti comunali per l'applicazione del canone la modulistica, oltre, a mettere a disposizione le suddette informazioni tramite il proprio sito internet, linkabile dal sito del Comune, che deve essere costantemente aggiornato;

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio Comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 20 km dal Comune di San Benigno Canavese.

E) Personale

- Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi

ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

- Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

- Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

- Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;

- Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.

- Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 4: Servizi gratuiti

1. L'affidatario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative e regolamenti in vigore.

2. La ditta stessa s'impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dai Regolamenti Comunali e dalle normative in vigore.

3. L'affidatario non può esentare alcuna delle imposte o diritti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali o da apposita disposizione sindacale;

4. Il concessionario dovrà inoltre assicurare la disponibilità di un recapito per il servizio delle pubbliche affissioni all'interno del territorio comunale.

5. Il concessionario dovrà disporre di un apposito sito web (o portale per il contribuente) all'interno del quale dovrà essere prevista una sezione dedicata ai servizi prestati per conto del Comune, contenente tutta la documentazione inerente la relativa disciplina delle entrate gestite, la modulistica e tutto quanto necessario all'utenza per consentirne l'agevole fruizione del servizio stesso.

6. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese ad integrare il proprio sistema PagoPa con quello comunale.

7. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà predisporre e mantenere a propria cura e spese, nell'ambito del territorio comunale e comunque entro un raggio non superiore a venti chilometri dalla sede municipale di un ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza. In attesa di trovare una sede adeguata il Concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

Art. 5: Atti successivi alla scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione od alla sua risoluzione, il concessionario è obbligato a restituire al Comune:

- tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, ivi inclusi quelli gratuitamente devoluti al Comune;

- gli originali delle dichiarazioni e delle denunce, nonché dei versamenti effettuati dai

contribuenti;

- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco;
- l'elenco dei ricorsi pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
- gli atti di riscossione coattiva insoluti per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
- l'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
- la banca dati informatizzata dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione del tributo, in formato che ne consenta la corretta acquisizione secondo gli standard informatici vigenti;
- ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.

Sulle somme riscosse in conseguenza degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione, compete al concessionario il relativo aggio, che sarà liquidato dal Comune.

Art. 6: Versamenti spontanei e coattivi ed attività di rendicontazione

La riscossione spontanea, straordinaria (provvedimenti di accertamento) e coattiva delle entrate, oggetto della predetta concessione, viene effettuata mediante un conto corrente postale intestato al Comune di San Benigno Canavese sul quale devono affluire tutte le somme riscosse. Al concessionario è garantita la visualizzazione di tutte le movimentazioni mensili, del conto corrente intestato al Comune, relative alla riscossione del canone unico patrimoniale, al fine di consentirgli il controllo dei versamenti, l'abbinamento dei singoli versamenti alle posizioni contributive a cui sono riferiti, la conseguente dettagliata rendicontazione e di conteggiare il compenso spettante sul saldo trimestrale. Qualora l'aggio non sia calcolato sull'importo totale degli incassi, rinvenibile sul saldo trimestrale del relativo conto corrente, dovranno essere trasmesse all'Ente tutte le movimentazioni non prese in considerazione e le motivazioni.

I versamenti relativi ai canoni ed ai corrispettivi verranno effettuati dal contribuente mediante il sistema di PagoPA., il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le implementazioni del software necessarie per consentire al cittadino di effettuare i pagamenti a mezzo del sistema PagoPa.

Il concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare.

Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni trimestrali, fattura l'aggio di competenza, per ciò che concerne gli incassi relativi ai versamenti spontanei ed a seguito di procedure di accertamento o di riscossione coattiva.

Il concessionario deve redigere e trasmettere al Comune, i rendiconti trimestrali, entro il 10 del mese successivo, con indicazione degli importi distinti nelle sue componenti (importo lordo, aggio ed importo netto) e per tipologia di entrata, ossia per canone unico patrimoniale e tributi minori pregressi (con specifica dei relativi tributi). Ai rendiconti trimestrali dovrà essere allegata la contabilità analitica delle riscossioni del periodo.

Il Comune ha facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare il corretto adempimento degli obblighi e del rispetto dei termini previsti dalla presente concessione.

Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire impartite dall'Amministrazione in tema di rendicontazione successivamente alla stipula del contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione, il concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito del canone unico e di tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; deve fornire, inoltre, l'analisi ed il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili ai debitori, propedeutiche alla formazione dei bilanci previsionali e consuntivi dell'Ente.

Ugualmente su richiesta dell'Ente, il concessionario è tenuto, entro il mese di luglio di ciascun anno, o in ogni caso nei termini richiesti, a presentare all'Amministrazione le previsioni di gettito per il triennio successivo, motivandole analiticamente, distintamente per tipologia di riscossione ordinaria, da

accertamento e coattiva.

Il Concessionario nel mese di novembre di ogni anno farà pervenire all'Ente una rendicontazione conforme alla Redazione della Relazione sui Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica ai sensi del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Il concessionario si assume gli obblighi posti a proprio carico, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., di tracciabilità dei flussi finanziari, l'indicazione in fattura del CIG relativo all'affidamento in oggetto.

L'aggio deve essere fatturato con l'obbligo di applicazione del sistema della fatturazione elettronica a favore della Pubblica Amministrazione, la fattura, trasmessa in forma elettronica e deve indicare il Codice IPA del Comune di San Benigno Canavese: UFNHNV ed il codice CIG.

La liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore è comunque subordinata alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7: Obblighi del Comune

L'ufficio Tributi cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

Il Comune potrà disporre tutti i controlli (anche presso gli uffici del concessionario), che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ed il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune ritiene di eseguire.

Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

Art. 8: Revisione periodica del prezzo

1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

2. Eventualmente, sarà possibile applicare quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, a partire dal secondo anno di concessione.

Art. 9: Garanzia provvisoria

1. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 2.145,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di Tesoreria del Comune di San Benigno Canavese presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – IBAN IT 64 K 02008 30900 000000556632.

La fideiussione, in favore del Comuni, può essere rilasciata:

-da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

-da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

3. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

4. La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

6. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

7. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 10: Garanzie di esecuzione del contratto/polizza assicurativa

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nelle forme e con le modalità così come indicato dall'art 117 del D.lgs. 36/2023.

Non sono previste riduzioni per il calcolo della garanzia definitiva.

L'esecutore della concessione sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere valida per tutta la durata del contratto.

Art. 11: Responsabilità civile del concessionario

L'affidatario è tenuto a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale per rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessarie a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio a persone e cose proprie e/o di terzi. Tale Copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale annuo non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro ed includere i danni a terzi derivanti dall'eventuale cattiva manutenzione dell'impiantistica

affissionale. La polizza dovrà coprire l'intero periodo contrattuale.

Il Concessionario tiene completamente sollevata ed indenne l'Amministrazione, gli organi e i dipendenti comunali da ogni responsabilità diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni a persone o alle cose, sia per la mancanza e/o l'inadeguatezza del servizio verso i contribuenti sia, in genere, per qualsiasi causa dipendente dal proprio comportamento.

L'affidatario è civilmente e penalmente responsabile delle operazioni eseguite dal personale addetto al servizio.

Nella gestione l'affidatario deve attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, già emanati e che l'Ente si riserva di emanare in conseguenza di provvedimenti legislativi inerenti alla riscossione del canone unico patrimoniale e dei tributi minori pregressi.

Art. 12: Cessione di contratto e subappalto

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (iscrizione all'apposito Albo ministeriale dei gestori delle attività di riscossione ed accertamento delle entrate) è vietato sub concedere a terzi il servizio oggetto di concessione anche in forma parziale a pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione immediata del contratto.

Il verificarsi dell'evento sopraccitato, sia in maniera palese che occulta, prevede, come previsto dall'art.14 del D.M. n. 101 del 13 aprile 2022, la cancellazione dal medesimo albo dei concessionari.

Il subappalto è concesso unicamente per le seguenti attività:

- installazione e manutenzione degli impianti affissionali;
- stampa e spedizione comunicazioni di pagamento, avvisi di accertamento;
- attività di affissione;
- manutenzione software.

Il ricorso a soggetti terzi, nell'ambito delle attività sopraccitate, dovrà avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto di cui all'art.119 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13: Applicazione contrattuale – clausola sociale

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

Art. 14: Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali determinate con provvedimento scritto.

Per eventuali inadempienze si applicano i disposti di cui all'art.126 del D.Lgs.36/2023

Art. 15: Risoluzione del contratto e decadenza della concessione

L' Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C., nonché per le fattispecie previste dall'art.122 del D.lgs. n. 36/2023 e nei seguenti casi:

- per inadempienze o gravi negligenze con riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoesposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì pronunciare la decadenza della concessione, con risoluzione immediata del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni causati, anche nei casi previsti dall'art.16 del D.M. n. 101/2022:

La decadenza per i motivi di cui sopra può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Fiscalità Locale.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale darà per iscritto alla società concessionaria, presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

In caso di fallimento, di liquidazione giudiziale o coatta, di concordato preventivo o di risoluzione del contratto per grave adempimento del concessionario, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere ai sensi dell'art.124 del D.lgs..n. 36/2023.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione Comunale a rivalersi su eventuali crediti del concessionario, nonché sulla cauzione prestata; gli eventuali impianti affissionali oggetto di manutenzione da parte del concessionario, passeranno gratuitamente nella proprietà del Comune, senza alcuna formalità procedurale e senza diritto al risarcimento economico od indennizzo di sorta.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno alla società concessionaria, con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto.

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

Art. 16: Recesso unilaterale dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art.1671 del C.C. e dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 17: Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto sono a carico del concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

Art. 18: Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Il concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016, e potrà trattare i dati, in formato cartaceo ed elettronico, di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa.

Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto. Lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.

Il concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente

a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate. Il concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Al termine dell'incarico è fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

Art. 19: Controversie

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Ivrea.

Art. 20: Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente capitolato per l'esecuzione in affidamento dei servizi in oggetto, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, nonché le norme vigenti in materia.